

Ufficio COIRATTI



CITTÀ DI MONCALIERI

PROVINCIA DI TORINO

RIPARTIZIONE VIII^o AMBIENTE

Ordinanza n° 26
Del 2 MAGGIO 2000

Oggetto: Cautele per l'utilizzo di prodotti fitofarmaci in prossimità di insediamenti urbani.

IL SINDACO

Considerato che i prodotti fitosanitari, in quanto tossici, a causa dell'effetto delle correnti d'aria (effetto deriva), possono contaminare l'ambiente circostante ed anche le persone che ne vengono esposte;

Tenuto conto che l'applicazione di prodotti fitosanitari, classificati dal D.P.R. 24 maggio 1988 n°223 quali molto tossici o tossici (classe I°), nocivi (classe II°), o comunque pericolosi (identificati dalla croce di S. Andrea nera su fondo aranciato), può creare situazioni che espongono a rischio di intossicazione i soggetti residenti nelle zone limitrofe al trattamento;

Viste le note prot. n°2002 DP/SP/CA del 30/09/1999 dell'A.S.L. n. 8 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - sede di Carmagnola - nella quale sono individuati i criteri e metodi ottimali di applicazione dei prodotti, senza tuttavia impedirne l'uso;

Vista la nota prot. n°350 DP/SP/CA del 17/02/2000, dello stesso Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la quale si sottolinea l'importanza dell'adozione di misure di prevenzione delle suddette situazioni a rischio;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di emanare la presente ordinanza a tutela della salute pubblica, fatto salvo quanto previsto dalle norme precauzionali di utilizzo riportate sull'etichettatura dei prodotti fitosanitari, dall'art.23 del D.Lgs. n°194/95, dalla L.R. n°76 del 28/12/1989 e dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque e dei pozzi;

Considerato che la vigente normativa non impone esplicitamente divieti d'uso in prossimità di edifici abitativi;

Considerato altresì che risulta estremamente difficoltoso stabilire dei parametri standard che possano evitare l'esposizione delle persone agli effetti tossici dei prodotti fitosanitari trascinati dalla corrente d'aria (effetto deriva) nelle vicinanze dei luoghi di applicazione poiché tale fenomeno è influenzato dalle condizioni meteorologiche, dai mezzi impiegati per l'applicazione e dal tipo di colture sottoposte a trattamento;

Rilevato, che il presente provvedimento non limita il diritto all'esecuzione delle normali pratiche agronomiche poiché non viene vietato l'uso di prodotti fitosanitari in nessuna circostanza, ma viene vietato esclusivamente l'uso di determinati metodi di applicazione sulle colture da trattare;

Visto l'art.38 comma 1) della Legge 8 giugno 1990 n°142 e s.m.i.;

Vista la Legge 10 maggio 1976 n°319 e s.m.i.;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n°833;

Visto il D.P.R. del 24 maggio 1988 n°223;

Visto il D.Lgs. n°194 del 1995;

Vista la Legge Regionale 26 marzo 1990 n°13 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 1989 n°76 e s.m.i.

ORDINA

A tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari presenti sul territorio, di adottare le cautele di seguito indicate:

1. Divieto, nel raggio di 50 metri dai fabbricati civili e rurali adibiti ad abitazione e ad allevamento animali, di eseguire trattamenti su colture arboree con prodotti fitosanitari, classificati dal D.P.R.24/05/1988 n°223 quali molto tossici (Classe I°), nocivi (Classe II°) o comunque pericolosi (identificati dalla croce di S.Andrea nera su fondo aranciato), diffusi mediante mezzi meccanici che comportino la nebulizzazione sotto forma di aerosol dei prodotti impiegati.

La distanza di cui sopra è ridotta a metri 10 per applicazioni su colture che al momento dell'applicazione non superino metri 1 di altezza.

Rientrano nei mezzi meccanici sopraindicati:

- macchine irroratrici a polverizzazione idraulica o centrifuga con trasporto della miscela fitoiatrice attraverso l'esclusiva pressione della pompa ad azionamento meccanico;
- macchine irroratrici a polverizzazione idraulica o pneumatica con trasporto della miscela fitoiatrice tramite flusso di aria generata da ventole.

Non è da ritenersi mezzo meccanico la pompa volumetrica a pressione manuale.

2. Divieto di effettuare trattamenti in giornate ventose o piovose.
3. Obbligo di apporre almeno 2 giorni prima del trattamento, in posizione ben visibile ai bordi dell'apezzamento trattato, cartelli con i quali si avvisa che si intende effettuare un trattamento con prodotti fitosanitari, e si avverte della pericolosità dei prodotti utilizzati e dei pericoli connessi. I cartelli dovranno essere mantenuti esposti per tutto il periodo di carenza del prodotto utilizzato.


INFORMA

- A) Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. del Piemonte o al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
- B) Che ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente al momento della violazione.
- C) Che è incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione della presente il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Moncalieri.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio oltre ad essere inviata alle principali Associazioni di categoria, agli uffici competenti dell'A.S.L.8, all'Assessorato alla Sanità di Torino ed all'A.R.P.A. sede operativa di Moncalieri.

IL SINDACO
Carlo NOVARINO



IL DIRIGENTE
DELLA RIP. VIII AMBIENTE
arch. Rosa GILARDI

